



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto

il Ministro della transizione ecologica

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (cd. Direttiva Nitrati), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016, recante i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomia degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 90 del 18 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

VISTO l'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e modificato dal decreto - legge n. 21 del 21 marzo 2022;

VISTO il decreto - legge n. 21 del 21 marzo 2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51 e in particolare l'articolo 21 recante "*Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura*" il quale prevede la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato di cui all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

CONSIDERATO che il citato articolo 21 valuta il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, n. 5046, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche rimettendo ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione di tali caratteristiche e modalità di impiego e dispone l'abrogazione della lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo IV- bis del Titolo IV dello stesso decreto ministeriale n. 5046 del 2016;

VISTA la Direttiva n. 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (cd. Direttiva NEC - National Emission Ceiling), concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la Direttiva n. 2003/35/CE ed abroga la precedente n. 2001/81/CE;

VISTA la Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto

il Ministro della transizione ecologica

VISTO il Regolamento 2019/1009/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, concernente le norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

RITENUTO di dare attuazione all'articolo 21 del decreto – legge n. 21 del 21 marzo 2022 definendo le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di adottare gli atti disciplinari di propria competenza;

VISTA la notifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico dello schema di decreto alla Commissione europea per il preventivo esame della norma tecnica recante i criteri e le modalità di applicazione del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica, ai sensi della Direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

VISTO il parere della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva UE n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina e determina le caratteristiche e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica al fine di realizzare un modello virtuoso di economia circolare in grado sia di contribuire agli obiettivi del Green new deal europeo, sia di restituire ai terreni la sostanza organica nonché di ridurre le emissioni di ammoniaca, di ossidi di azoto e di metano in atmosfera.
2. Resta escluso dalla disciplina del presente decreto il separato solido ottenuto nel processo di digestione anaerobica che viene impiegato come ammendante.
3. Il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica è costituito esclusivamente dalla sua frazione liquida o chiarificata, ottenuta nel processo di digestione anaerobica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto.
4. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca, ossidi di azoto e metano in atmosfera le Regioni incentivano la produzione del digestato equiparato ottenuto con una matrice in ingresso da effluenti zootecnici pari ad almeno il 50% in peso della miscela totale.
5. Al digestato che non raggiunge le caratteristiche e i livelli definiti nell'allegato I, si applicano, ai fini dell'utilizzazione agronomica, le disposizioni previste al Titolo IV del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto

il Ministro della transizione ecologica

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono applicare divieti più ristrettivi rispetto ai valori previsti nell'allegato I in ragione delle specificità territoriali e di particolari esigenze di tutela ambientale.

Articolo 2 **(Definizioni)**

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica: frazione liquida, avente le caratteristiche indicate nell'allegato I e all'articolo 3, comma 2 del predetto decreto, derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, da sole o in miscela tra loro.
- b) digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate finalizzato alla produzione del biogas e del digestato.
- c) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione attraverso l'aggiunta controllata delle acque irrigue del digestato equiparato.
- d) iniezione: tecnica di interramenti del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica mediante iniezione intera o in parte al di sotto della superficie del suolo ad una profondità di almeno 4 cm attraverso incisioni verticali nel suolo che determinano la formazione di solchi in cui va a depositarsi la frazione liquida di tale digestato. Per la creazione dei solchi si possono adoperare erpici a denti o a dischi.
- e) interrimento: tecnica di distribuzione utilizzabile sui seminativi, tranne che nelle condizioni gestionali di semina su sodo, al fine di ridurre la volatilizzazione dell'ammoniaca.
- f) produttore: il titolare dell'impianto di digestione anaerobica o colui che produce il digestato equiparato. Il produttore e l'utilizzatore possono essere lo stesso soggetto.
- g) stoccaggio: deposito del digestato effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016.
- h) trattamento: qualsiasi operazione effettuata sui materiali e sulle sostanze, rientranti nelle disposizioni dell'articolo 22 del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, in grado di valorizzare gli effetti concimanti, ammendanti e fertilizzanti del digestato.
- i) utilizzatore: colui che effettua lo spandimento del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo. L'utilizzatore e il produttore possono essere lo stesso soggetto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto

il Ministro della transizione ecologica

- j) utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica: la gestione del digestato equiparato dalla sua produzione fino all'applicazione al terreno, ovvero l'impiego irriguo o fertirriguo finalizzato all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in esso contenute.

Articolo 3

(Requisiti e dosi di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica)

1. Il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica è destinato all'impiego agronomico diretto. Ai soli fini dell'immissione sul mercato, il digestato deve rispettare i requisiti per soddisfare la procedura prevista dal decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010.
2. Il digestato equiparabile ai fertilizzanti di origine chimica è utilizzabile agronomicamente con un livello di efficienza d'uso dell'azoto almeno pari al 90%, un tenore di sostanza secca mediamente compreso tra l'1.5 e l'8% ed un valore di azoto in forma ammoniacale che può costituire sino al 75-90% dell'azoto totale presente.
3. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato deve avvenire nel rispetto del fabbisogno delle colture e degli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato X del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016.

Articolo 4

(Adempimenti del produttore)

1. Il produttore di digestato equiparato deve garantire i seguenti adempimenti gestionali:
 - il rispetto delle prescrizioni ai sensi dell'articolo 25 e 32 del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016;
 - il rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4 e 5 nell'allegato IV del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 ed inerenti le informazioni contenute nella comunicazione da trasmettere all'autorità competente;
 - la copertura degli stoccaggi e della frazione liquida ottenuta dalla separazione al fine di ridurre al minimo le perdite di azoto ammoniacale in atmosfera. In particolare, per la copertura degli stoccaggi il produttore deve rispettare le tecniche obbligatorie individuate nell'art. 32 del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 e nel Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca redatto ai sensi dell'Allegato III - Parte 2 - della Direttiva UE n. 2016/2284;
 - l'esecuzione di almeno due analisi chimiche del digestato equiparato, da eseguire nei periodi autunno-vernino e primaverile-estivo da parte dei laboratori di analisi competenti che dimostrino



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto

il Ministro della transizione ecologica

la qualità del digestato equiparato prodotto nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I da trasmettere, a cura dell'interessato, alla componente autorità regionale o provinciale.

Articolo 5 **(Adempimenti dell'utilizzatore)**

1. L'utilizzatore del digestato equiparato deve garantire i seguenti adempimenti gestionali:
 - distribuire il digestato equiparato in campo con sistemi a bassa emissività di ammoniaca. In particolare, deve rispettare le tecniche obbligatorie di spandimento individuate nel Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca redatto ai sensi dell'Allegato III - Parte 2 - della Direttiva UE n. 2016/2284. Eventualmente, la frazione liquida può essere applicata al suolo preferibilmente con tecniche di fertirrigazione, iniezione o interrimento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 34 del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016;
 - impiegare il digestato equiparato nei periodi di massimo assorbimento delle colture, ovvero in presemina ed in copertura;
 - impiegare il digestato equiparato rispettando i principi e i criteri generali stabiliti dal Titolo I del DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 nel rispetto del bilancio dell'azoto e garantendo l'efficienza d'uso dell'azoto di cui all'articolo 3;
 - rispettare il bilancio di azoto come definito dal Piano di utilizzazione agronomica (PUA);
 - rispettare gli apporti massimi standard di azoto efficiente previsti nell'Allegato X del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016. Gli apporti di azoto non devono superare il fabbisogno delle colture;
 - rispettare le disposizioni previste all'articolo 4 nell'allegato IV del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 ed inerenti alle informazioni contenute nella comunicazione da trasmettere all'autorità competente.

Articolo 6 **(Entrata in vigore)**

1. Le disposizioni previste dal presente decreto sono subordinate al parere della Commissione europea ed entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. Entro 90 giorni dalla data in vigore del presente decreto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel predetto decreto, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto

il Ministro della transizione ecologica

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni del decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016, ove compatibili.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA



Allegato I

Caratteristiche del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica

Il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica deve rispettare i valori limite di cui alle Tabelle 1 e 2.

Tabella 1. Valori soglia per i parametri chimici

Parametro	Valore limite	Unità di misura
Soglia odorigena (OT)	2.5	ppm
Cadmio totale	1.5	mg/Kg
Cromo esavalente	2	mg/Kg
Mercurio totale	1	mg/Kg
Nichel totale	50	mg/Kg
Piombo totale	120	mg/Kg
Arsenico inorganico	40	mg/Kg
Rame totale	300	mg/Kg
Zinco totale	800	mg/Kg
Fosforo totale	0,4	%/peso

Tabella 2. Valori soglia per i parametri microbiologici

Microrganismi	Piani di campionamento			Valore Limite
	n*	c**	m***	
Salmonella spp.	5	0	0	Assente in 25 ml
Escherichia coli	5	5	0	1000 in 1 ml
Clostridium spp. (o tyrobutyricum)	5	5	0	

Note: * n = numero di campioni da sottoporre a prova; ** c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M; *** m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente; # M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.